

ziari, ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del richiamato decreto legislativo per l'intera Presidenza della Regione, comprese le strutture riferibili all'Assessore destinato alla Presidenza, individuando i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che devono essere necessariamente eseguite per le finalità di rilevante interesse pubblico di competenza, individuate per legge;

Ritenuto, per quanto sopra, di revocare il suddetto decreto presidenziale n. 15/Gab del 15 maggio 2006;

Visto lo schema tipo per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza delle giunte e dei consigli, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalle regioni, approvato da parte della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 marzo 2006;

Visto il parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del richiamato decreto legislativo, sullo schema tipo di cui sopra;

Verificata la conformità del presente generale atto al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del garante per la protezione dei dati personali;

Considerato che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente provvedimento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili e giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

Vista l'autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali n. 7, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità, sia sociale che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti del presente provvedimento, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere;

Decreta:

Art. 1

E' revocato il decreto presidenziale n. 15/Gab. del 15 maggio 2006.

Art. 2

Sono approvate le allegate disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comprensivo dell'allegato A, contenente, quali parti integranti

dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza della Presidenza della Regione siciliana - compresi i dipartimenti e gli uffici riferibili all'Assessore destinato alla Presidenza e le Agenzie regionali di competenza della Presidenza della Regione.

Palermo, 28 febbraio 2007.

CUFFARO

Allegato

**DISPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
(Artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Articolo 1

Oggetto

1) Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali da parte della Presidenza della Regione siciliana, comprese le strutture riferibili all'Assessore destinato alla Presidenza e le Agenzie regionali di competenza della Presidenza della Regione, con riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espresse disposizioni di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Articolo 2

Disposizioni generali

1) Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2) I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente provvedimento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

3) Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o non giudiziari.

Articolo 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1) I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente provvedimento, di seguito elencati:

— Allegato A (Schede da A1 ad A6, scheda A8, scheda A11, scheda A33, scheda A39, scheda A41, per un totale di 11 schede): elenco trattamenti di competenza della Presidenza della Regione siciliana (incluse le strutture riferibili all'Assessore destinato alla Presidenza) e di Agenzie regionali di competenza della Presidenza della Regione.

Articolo 4

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Allegato A

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
(Artt. 20-21 decreto legislativo n. 196/2003
Codice in materia di protezione di dati personali)

**Elenco trattamenti di competenza
della Presidenza della Regione siciliana
(incluse le strutture riferibili all'Assessore
destinato alla Presidenza e le Agenzie regionali
di competenza della Presidenza della Regione)**

1) Nomine e designazioni da parte della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

2) Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative.

3) Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

4) Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive. Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori regionali/provinciali.

5) Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità, e assicurazione invalidità dei consiglieri e assessori regionali e dei consiglieri degli enti strumentali in carica.

6) Attività ispettiva.

8) Concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche e giuridiche e organizzazioni sociali, da parte della Regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

11) Attività socio-assistenziali a favore di fasce deboli di popolazione (persone bisognose o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione).

33) Attività di pianificazione e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile.

39) Documentazione dell'attività istituzionale del consiglio e degli organi consiliari della Regione/Provincia autonoma, della Giunta regionale/provinciale e degli organi di altri enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione.

41) Attività del comitato regionale per le comunicazioni.

Scheda n. 1

Denominazione del trattamento

NOMINE E DESIGNAZIONI, DA PARTE DELLA REGIONE, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI, DEGLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

Statuto regionale

Leggi statali: legge 23 giugno 1970, n. 503; legge 23 dicembre 1975, n. 745; decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e loro modificazioni ed integrazioni.

Leggi regionali: legge regionale n. 10/2000; legge regionale n. 15/93; legge regionale n. 22/95; legge regionale n. 19/97; legge regionale n. 21/2001.

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

Regolamenti in materia di nomine e designazioni di competenza regionale o provinciale. Statuti e regolamenti interni in materia di nomine e designazioni di competenza degli enti e agenzie regionali.

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, istituti, uffici. (Art. 65).

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

- Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

automatizzato

manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

- Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

(specificare quali e indicarne i motivi:)

- di altro titolare

(specificare quali e indicarne i motivi:)

- Comunicazione

Secondo la normativa regionale in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, per le nomine di competenza della Giunta può essere inviata comunicazione all'Assemblea regionale per l'espressione del parere e per l'attivazione delle procedure di competenza.

- Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

Trattamento finalizzato alla designazione e nomina, da parte della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla Regione, di rappresentanti in commissioni (comprese delegazioni trattanti), enti, uffici, ecc., compresa la eventuale gestione delle relative indennità.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostituite presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

1. Fase di presentazione delle candidature

Nella fase di presentazione delle candidature l'interessato dichiara l'insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni a seguito di particolari reati.

I dati giudiziari sono acquisiti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni dei nominandi circa l'assenza di condanne e carichi pendenti.

Tali dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo relativo all'intero procedimento di nomina.

I dati sensibili relativi all'origine razziale ed etnica sono trattati, ove previsto da specifica normativa, per assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche, immigrati, ecc.).

Il curriculum, che il candidato invia all'ente, può contenere altri dati sensibili (ad esempio le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, etc.). Tali informazioni non sono "necessarie" per il perseguimento delle finalità del trattamento (procedimento nomine) e pertanto non possono essere utilizzate in alcun modo dal titolare, ma soltanto conservate, in quanto inviate spontaneamente dall'interessato.

2. Fase successiva alla nomina o designazione

Nella fase successiva alla nomina, fra gli adempimenti previsti, il nominato certifica/dichiara l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto. Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della nomina. Inoltre dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico.

Se richiesto dalla normativa, l'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni, acquisendo il certificato del casellario giudiziario ed il certificato di carichi pendenti.

L'Amministrazione verifica, altresì, la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.

Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.

Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini

della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

3. Procedimento di decadenza o revoca

Comunicazione dei dati sensibili solo nel caso di trasmissione all'organo competente per attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.

4. Procedimento di nomina o designazione in via sostitutiva

Qualora l'organo competente non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa, la competenza è esercitata dall'organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi, ove previsto dalle disposizioni vigenti.

Scheda n. 2

Denominazione del trattamento

INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INSERITO A VARIO TITOLO PRESSO L'ENTE REGIONALE, LE AZIENDE SANITARIE, GLI ENTI E LE AGENZIE REGIONALI E GLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE, COMPRESO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, ASSICURAZIONI INTEGRATIVE

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

Codice civile:

Legge costituzione n. 3 del 18 ottobre 2001 (Nuovo quadro normativo competenze regionali);

Legge n. 132/1968 assistenza religiosa; legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Legge 22 maggio 1978, n. 194, "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza";

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, "Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Legge 27 marzo 2001, n. 97, "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche";

Legge 15 luglio 2002, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Legge 20 maggio 1970, n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), art. 80 - comma 2 (congedo per gravi e documentati motivi familiari);

Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, art. 2, commi 2-4 (legge di conversione n. 423 del 27 ottobre 1993);

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";

Legge 8 agosto 1995, n. 335, "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Legge 8 agosto 1991, n. 274, "Acceleramento delle procedure di liquidazione...", art. 13;

Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638), art. 5, recante "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini";

Legge 28 febbraio 1953, n. 86, "Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo";

Legge 14 dicembre 1970, n. 1088, "Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi";

Legge 6 agosto 1975, n. 419, "Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi";

Decreto legge n. 463/83, art. 13, convertito in legge n. 638/1983; Legge 23 dicembre 1994, n. 724, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 22, comma 25;

Decreto ministeriale (Ministero sanità) 15 dicembre 1994 "Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità" (valido sino al 31 dicembre 2005);

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, "Recepimento della direttiva n. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento", art. 7;

Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" artt. 3, 11, 12, 13; Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";

Legge 31 dicembre 1998, n. 476, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";

Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante...";

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 77-87;

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Legge 24 dicembre 1986, n. 958, (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata);

Legge 6 marzo 2001, n. 64, (Istituzione del servizio civile nazionale);

Legge 8 marzo 1968, n. 152, (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali);

Legge 24 maggio 1970, n. 336;

Legge 7 febbraio 1990, n. 19;

Decreto legislativo n. 468 dell'1 dicembre 1997;

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Legge 14 agosto 1982, n. 164;

Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, "Norme sul diritto agli studi universitari";

Decreto legislativo C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365 "Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi";

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Legge 3 maggio 1999, n. 124, "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

Decreto legislativo n. 29/93, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e disciplina in materia di pubblico impiego";

Statuto della Regione siciliana;

Testo unico approvato con D.P.R. n. 1092 del 27 dicembre 1973 in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato; Altre specifiche normative di settore.

Leggi ed altre normative regionali;

Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 1962;

Legge regionale n. 7 del 23 marzo 1971;

Legge regionale n. 87 del 17 ottobre 1977;

Legge regionale n. 17 del 24 luglio 78;

Legge regionale n. 73 del 3 maggio 1979;

Legge regionale n. 145 del 29 dicembre 1980;

Legge regionale n. 41 del 29 ottobre 1985;

Legge regionale n. 53 del 27 dicembre 1985;

Legge regionale n. 11 del 15 giugno 1988;

Legge regionale n. 19 del 15 maggio 1991, "Provvedimenti per il personale regionale";

Legge regionale n. 9 del 12 gennaio 1993;

D.P.R.S. n. 11 del 20 novembre 1995;

D.P.R.S. n. 34 del 7 agosto 1997;

D.P.R.S. n. 38 del 2 ottobre 1997;

D.P.R.S. n. 26 dell'11 novembre 1999;

Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

D.P.R.S. del 22 giugno 2001, n. 9, "Riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.";

D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 10, "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 e recepimento del contratto collettivo di lavoro dell'area dirigenziale 2000-2001; D.P.R.S. 20 marzo 2001, n. 11, "Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale";

Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2002;

D.P.R.S. del 24 luglio 2003;

In generale tutta la normativa regionale in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti regionali.

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 572, "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico semplificazione); D.P.R. 8 luglio 1986, n. 662, "Equiparazione delle qualifiche del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali e quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 97";

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";

D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, "Pubblici dipendenti, criteri per l'infermità per servizio";

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119, e successive modifiche (assenze per partecipare in qualità di rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referendum alle consultazioni elettorali);

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, "Statuto degli impiegati civili dello Stato";

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge n. 533/81";

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; è stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell'ordinamento del personale del comparto sanità;

D.P.R. n. 333/2000, "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, "Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta";

D.M. 22 novembre 1999, "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»".

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, circolari INPS/INPDAP, regolamenti consiliari;

Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;

Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001, (Legge n. 388/2000 congedo per gravi e documentati motivi familiari etc...);

Contratti collettivi regionali di lavoro.

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento di compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 112).

Contributi economici/agevolazioni al personale dipendente (art. 68).

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale progressivo Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale
(soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)

- Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

automatizzato

manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

- Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

(specificare quali e indicarne i motivi:)

- di altro titolare

(specificare quali e indicarne i motivi:)

- Comunicazione

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa)

Giunta regionale; Assemblea regionale;

INPDAP - INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione: legge n. 335/95; legge n. 152/1968);

Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: art. 2.1, contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto; legge n. 335/95; D.P.R. n. 461/2001; regolamenti regionali);

Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461/2001);

INAIL e autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. n. 1124/65);

Enti preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/94);

Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: art. 21, contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto);

Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata;

Altri enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;

Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, decreto legislativo n. 165/2001)

e per i dati relativi all'attività extra-impiego (art. 53, decreto legislativo n. 165/2001);

Soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali viene affidato il servizio di formazione del personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti (ad esempio: minoranze linguistiche, categorie protette);

Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";

Ufficio territoriale del Governo su richiesta per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio;

Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);

Organizzazioni sindacali (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali) e dati relativi ai dipendenti nell'istruttoria del progetto telelavoro, che può essere riservato a particolari categorie di soggetti.

Ministero economia e finanze, nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. n. 164/99 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. n. 600/73).

- Diffusione
(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti controllati, incarichi libero-professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, obiettori di coscienza per servizio civile presso la Regione, ecc.).

Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale può accadere che alcuni dipendenti si dichiarino portatori di determinate disabilità. Il dato viene trattato per le singole iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'ente o comunicato ai soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del personale, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato. I dati sullo stato di salute relativi a familiari dell'interessato possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa.

I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod. 730), agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza decreto legislativo n. 626/94, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio).

Scheda n. 3

Denominazione del trattamento

ATTIVITÀ SANZIONATORIA E DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA RIGUARDANTE L'ENTE REGIONALE, LE AZIENDE SANITARIE, GLI ENTI E LE AGENZIE REGIONALI E GLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

Costituzione, art. 24;

Codice civile:

R.D. 14 aprile 1910, n. 639, (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato);

Legge n. 689/81, (Modifiche al sistema penale);

Legge n. 990/69, (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

Decreto legislativo n. 69/89 (art. 31) convertito, con modificazioni, nella legge n. 154/89;

Legge n. 154/89, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la prestazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa;

R.D.L. 19 ottobre 1927, n. 1923, (Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica) convertito nella legge 13 maggio 1928, n. 1120;

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, (Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro);

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro);

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, (Attuazione della direttiva n. 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva n. 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);

Legge n. 833/78, (Istituzione del Servizio sanitario nazionale);

Decreto legislativo n. 502/92, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Legge n. 47/2004, art. 23-quinquies, (Conversione in legge del decreto legislativo n. 355/2003 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Proroga di termine in materia di ricorso amministrativo in invalidità civile);

D.M. 18 febbraio 1982, "Tutela sanitaria attività sportiva agonistica";

D.M. 28 febbraio 1983, "Tutela sanitaria attività sportiva non agonistica";

D.M. 28 febbraio 1983, "Integrazione e rettifica al D.M. 18 febbraio 1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

D.M. 4 marzo 1993, "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata";

D.M. 13 marzo 1995, "Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti";

Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Decreto legislativo n. 229/99 (Razionalizzazione del servizio sanitario nazionale);

Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001);

Legge n. 443/85 (Legge quadro sull'artigianato);

Legge n. 46/90;

Legge n. 122/92;

Legge n. 84/94. (Attività di pulizie);
 Legge 20 maggio 1970, n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
 Legge n. 1034/71, "Istituzione dei tribunali amministrativi" e successive modifiche e integrazioni (legge n. 205/2000);
 Legge n. 241/90, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 Legge n. 150/2000, "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
 Legge n. 61/1994 di istituzione dell'ANPA (ora APAT) e delle Agenzie regionali;
 Legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande alcoliche);
 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (inquinamento acustico);
 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
 Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (acque);
 Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (rifiuti);
 Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142;
 Decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;
 Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, "Norme sul diritto agli studi universitari";
 Legge Cost. n. 3 del 18 ottobre 2001, (Nuovo quadro normativo competenze regionali);
 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
 Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (IPAB);
 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado);
 Statuto della Regione siciliana;
 Testo unico sul pubblico impiego n. 165 del 30 marzo 2001;
 Decreto legislativo n. 29/93 "Disciplina in materia di pubblico impiego";
 Decreto legislativo n. 80/98, "Disposizioni in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella P.A., giurisdizione nelle controversie di lavoro e giurisdizione amministrativa";
 Legge n. 93/83 "Legge quadro sul pubblico impiego";
 Decreto legislativo n. 80/98 e n. 387/98, "Modifiche al c.p.c. e al processo del lavoro";
 R.D. n. 1214/34, "Approvazione del testo unico delle leggi sulla corte dei conti";
 Decreto legislativo n. 654/48, "Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato";
 D.P.R. n. 1199/71, "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi";
 Legge n. 19/94 e n. 20/94, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
 Legge n. 639/96, "Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti";
 Legge n. 103/79, "Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato".

Leggi ed altre fonti regionali

Legge regionale n. 28/62;
 Legge regionale n. 2/78;
 D.P.Reg. n. 70/79.

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico semplificazione);
 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, (Norme generali per l'igiene del lavoro);
 D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
 D.P.R. n. 1199/1971, (Ricorsi amministrativi);
 D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, (Riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici);
 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, (Aria);
 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
 D.M. n. 221/2004, (Attività di facchinaggio);
 D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, (Riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici);
 D.M. 5 febbraio 1992, (Tabelle di invalidità civile);
 D.M. 5 agosto 1991, n. 387 del Ministero tesoro, (Norme di coordinamento disposizioni della legge n. 295/90);
 D.M. 23 novembre 1988, n. 509, (Revisione delle minorazioni e dei benefici economici);

D.M. 22 novembre 1999, (Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 D.P.R. 13 febbraio 2000, n. 333, (Atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro);
 D.P.C.M. 26 marzo 2000, (Concessione trattamento economico a invalidi civili);
 Deliberazioni G.R. e C.R., regolamenti regionali.

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71);
 Attività di controllo e ispettive (art. 67);
 Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio del mandato degli organi rappresentativi: compiti concernenti l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi (art. 65, comma 2, lettera c);
 Attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; esame dei ricorsi amministrativi; comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro (art. 112, comma 2, lettere g) e h));
 Attività di polizia amministrativa con particolare riferimento ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (art. 73, comma 2, lettera f);
 Attività di polizia giudiziaria con particolare riferimento alle ispezioni in materia ambientale (legge n. 61/94, art. 2 bis e LRT n. 66/95, art. 24);
 Attività degli uffici per la relazione con il pubblico (art. 73, comma 2, lett. g)).

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica
 Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
 Opinioni politiche
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 Stato di salute: attuale progresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale
 - Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

automatizzato
 manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

- Raccolta:
 raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni
 - Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
 - dello stesso titolare
 (specificare quali e indicarne i motivi:)
 - di altro titolare
 (specificare quali e indicarne i motivi:)
 - Comunicazione
 (specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa)
 Giunta regionale;
 Strutture sanitarie;
 C.C.I.A.A.; Enti previdenziali (Inail, Inps, Inpdap) e direzione regionale del lavoro (quali soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443/85 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 1199/71);

Collegi di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro in caso di procedure di conciliazione e arbitrato (decreto legislativo n. 165/2001);

Autorità giudiziaria, forze di polizia;

Società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);

Incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);

Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971).

- Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)



Descrizione del trattamento e del flusso informativo

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla Regione, dalle aziende sanitarie, dagli enti e agenzie regionali e dagli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed il loro trattamento può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e gradi di giudizio e nelle ipotesi in cui l'ente sia in veste di attore o convenuto, e comunque in tutti i casi in cui l'ente sia a vario titolo coinvolto) e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, l'eventuale elaborazione ai fini istruttori nell'iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale, ecc.) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

Il trattamento può comportare la comunicazione di dati personali a istituti di credito e società incaricate della riscossione delle sanzioni, nel caso questi non siano nominati responsabili del trattamento dei dati, ma si configurino come titolari autonomi.

Si individuano le seguenti tipologie:

1) gestione reclami, ricorsi, segnalazioni, esposti da parte di cittadini, anche tramite ufficio relazioni con il pubblico, anche in relazione a problemi in ambito ambientale, sanitario, compreso:

- gestione ricorsi per rimborso assistenza sanitaria indiretta;
- gestione delle diffide rivolte all'Assessorato della sanità ai sensi del D.P.R. n. 698/94 per fissare la data della visita da parte delle commissioni sanitarie di accertamento invalidità delle aziende unità sanitarie locali;

- gestione dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica presentati alla Commissione regionale d'appello, presso l'Assessorato della sanità (ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982);

- gestione dei ricorsi in materia di diritto allo studio universitario;

- gestione dei ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.) su provvedimenti amministrativi delle Commissioni provinciali artigianato in materia di iscrizione, modificazione, cancellazione da albo artigiani per motivi che comportano l'uso di dati sensibili e giudiziari, con conseguenze previdenziali. In relazione a questi ultimi sono previste comunicazioni ai soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi (enti previdenziali, direzione regionale del lavoro) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443/85 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 1199/71.

Gli esposti possono riguardare dati di qualsiasi tipo;

2) gestione cause: redazione degli atti difensivi da parte delle strutture competenti per la tutela dell'ente in giudizio, col supporto di documentazione acquisita dagli uffici dell'ente; registrazione dati relativi ai ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. Questa attività comporta la comunicazione di dati personali ad avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'autorità giudiziaria, nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della controparte;

3) recupero crediti: richieste di rimborso delle competenze che l'ente ha corrisposto ai dipendenti che sono assenti dal servizio a causa di terzi. Le richieste di rimborso vengono inoltrate alle assicurazioni dei terzi o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento hanno causato l'assenza dal servizio al dipendente. Per questa attività l'ufficio si avvale di un archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti, ivi inclusi certificati medici, acquisiti dai dipendenti medesimi e da altri uffici;

4) recupero di crediti maturati dall'ente a fronte di prestazioni eseguite a favore di terzi;

5) applicazione delle sanzioni amministrative derivanti da reato ex legge n. 689/81: ai fini del presente regolamento si considerano soltanto le sanzioni amministrative dipendenti da reato, che implicano il trattamento di dati giudiziari. I processi verbali relativi a sanzioni amministrative sono trasmessi alla Regione (o all'agenzia/ente regionale o ente vigilato/controlato) da parte degli organi preposti all'accertamento (AUSL, CFS, ARPA, ecc.) o possono essere redatti nell'ambito della Regione da funzionari amministrativi e da soggetti che operano in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria (Corpo forestale, tecnici preposti a compiti di polizia mineraria). Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere ascoltati. Se l'accertamento è fondato viene emessa l'ordinanza con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento, in caso contrario viene emessa ordinanza motivata di archiviazione, di tale provvedimento viene data comunicazione all'organo verbalizzante. Avverso l'ordinanza ingiuntiva gli interessati possono proporre ricorso al giudice;

6) gestione diffide, verbali di accertamento infrazioni e di contravvenzioni, ricorsi, denunce all'autorità giudiziaria nonché notizie di reato comunicate da quest'ultima, in riferimento alle competenze di polizia mineraria;

7) patrocinio legale per amministratori e dipendenti:

Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

Sono previste due fattispecie procedurali:

- il dipendente/amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli venga messa a disposizione l'assistenza legale. In questa fattispecie deposita i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- il dipendente/amministratore non chiede l'assistenza legale, ma si difende con un proprio difensore di fiducia. Una volta assolto chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza.

La richiesta viene inviata all'amministrazione che ne dispone il patrocinio.

Scheda n. 4

Denominazione del trattamento

- A) ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE
- B) GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITÀ, DEGLI ASSEgni VITALIZI E DELLE REVERSIBILITÀ DEI CONSIGLIERI, EX CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI/PROVINCIALI

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

Legge 5 luglio 1982, n. 441, "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione".

Leggi regionali

Legge regionale n. 128/82;

Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Legge regionale n. 17/2004, art. 127.

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)";

Regolamento interno, consiliare o dell'Ufficio di presidenza.

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

- Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi (art. 65).
Materia tributaria e doganale (art. 66).
Benefici economici ed abilitazioni (art. 68).

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:
- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
- Vita sessuale
- Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

- automatizzato
manuale

Tipologia delle operazioni eseguite*Operazioni standard*

- Raccolta:
- raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare
(specificare quali e indicarne i motivi:)
- di altro titolare
(specificare quali e indicarne i motivi:)
- Comunicazione
(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa)
- Comunicazione al Ministero dell'interno dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali e provinciali.
Base normativa: art. 76, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Diffusione
(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento

Il trattamento è finalizzato all'applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni d'imposta ed al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, nonché alla gestione della documentazione inerente la situazione patrimoniale dei consiglieri, degli assessori e dei titolari di cariche direttive. Per i titolari di cariche – consiglieri e assessori – e/o di cariche direttive la dichiarazione riferita alla situazione patrimoniale viene acquisita dagli uffici competenti. Da elementi contenuti nella dichiarazione integrale dei redditi si possono desumere dati sensibili, come per esempio dai seguenti dati riguardanti:

– i vari codici di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta spettante per:

– “erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici”;

– “erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)”;

– “i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie”;

– “le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381”;

– “erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose” specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi;

– “spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap”.

Per i consiglieri, ex consiglieri e assessori le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

Scheda n. 5

Denominazione del trattamento

ASSICURAZIONE RISCHI DI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA, DIPENDENTI DA INFORTUNIO O INFERMITÀ, E ASSICURAZIONE INVALIDITÀ DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI E DEI CONSIGLIERI DEGLI ENTI STRUMENTALI IN CARICA

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

Legge regionale in materia di copertura assicurativa cumulativa dei deputati regionali in carica;

Legge regionale in materia di indennità agli assessori della Giunta regionale non deputati dell'Assemblea regionale siciliana;

Statuto della Regione siciliana;

Legge n. 416 dell'11 marzo 1926;

R.D. n. 1024 del 14 aprile 1928;

D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;

D.P.R. n. 686 del 3 maggio 1957;

Legge n. 1094 del 23 dicembre 1970;

D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973;

D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978;

Legge n. 312 del'11 luglio 1980;

D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981;

Legge n. 472 del 20 novembre 1987;

D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001;

Legge regionale n. 73 del 3 maggio 1979;

Legge regionale n. 8 del 17 febbraio 1987;

Legge regionale n. 11 del 15 giugno 1988;

Legge regionale n. 19 del 15 maggio 1991;

D.P.R.S. n. 11 del 20 gennaio 1995;

Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000.

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

Art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (dipendenti regionali).

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Benefici economici ed abilitazioni (art. 68).

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:
- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
- Vita sessuale
- Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

- automatizzato
manuale

Tipologia delle operazioni eseguite*Operazioni standard*

- Raccolta:
 - raccolta diretta presso l'interessato
 - acquisizione da altri soggetti esterni
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
 - dello stesso titolare
 - (specificare quali e indicarne i motivi:)
 - di altro titolare
 - (specificare quali e indicarne i motivi:.....)
- Comunicazione
 (specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa)
 - Compagnia assicurativa.
 - La comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.
- Diffusione
 (specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento

Il trattamento è finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione e all'adempimento dei relativi obblighi. L'amministrazione funge normalmente solo da tramite fra il consigliere, l'Assessore regionale, il consigliere dell'ente strumentale e la compagnia assicurativa. I dati concernenti l'anamnesi vengono acquisiti su moduli cartacei presso gli assicurati e trasmessi alla compagnia assicurativa solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta. Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dall'amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente in materia, gli assicurati possono spedire all'amministrazione i certificati sanitari necessari per la denuncia.

Scheda n. 6

Denominazione del trattamento

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

Legge n. 833/1978, (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
 Legge n. 328/2000, (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
 Legge n. 405/1975, (Istituzione dei consultori familiari);
 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado";
 Registro CE n. 2064/1997, "Modalità di applicazione del registro CE n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali";
 Registro CE n. 438/2001, "Modalità di applicazione del registro CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali";
 Registro CE n. 1083/2006, "Disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
 Registro CE n. 1681/1994.

Statuti e leggi regionali

Legge regionale n. 7/71;
 Legge regionale n. 28/62;
 Legge regionale n. 2/78;
 D.P.R. n. 70/79.

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

Deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 18 dicembre 2000, (Istituzione dell'Ufficio speciale preposto ai controlli di secondo livello gestione dei fondi strutturali in Sicilia);
 Protocollo d'intesa Regione siciliana-Guardia di finanza del 23 luglio 2002.

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Attività di controllo e ispettive (art. 67).

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:
 - Origine razziale ed etnica
 - Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
 - Opinioni politiche
 - Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 - Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
 - Vita sessuale
 - Reg. CE n. 1681/1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali - Protocollo d'intesa Regione siciliana-Guardia di finanza del 23 luglio 2002.

- Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

automatizzato
 manuale

Tipologia delle operazioni eseguite*Operazioni standard*

- Raccolta:
 - raccolta diretta presso l'interessato
 - acquisizione da altri soggetti esterni
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
 - dello stesso titolare (Regione)
 - (specificare quali e indicarne i motivi:)
 - di altro titolare
 - (specificare quali e indicarne i motivi:.....)
- Soggetti pubblici e privati beneficiari di cofinanziamenti comunitari
- Attività di controllo
- Comunicazione
 (specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa): Stesso titolare (Regione e altri soggetti pubblici e privati beneficiari di cofinanziamenti comunitari). Regolamenti comunitari nn. 2064/1997, 438/200, 1083/2006
- Diffusione
 (specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

L'attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività, amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; nonché l'accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza sugli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché altre attività ispettive svolte dalla Regione, dagli enti strumentali regionali e dagli enti vigilati dalla Regione, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali e non indicate nelle specifiche schede del regolamento, alle quali si rinvia per quanto riguarda la normativa di riferimento.

L'attività ispettiva in materia scolastica è riferita alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, per le quali la sovrintendenza scolastica può essere struttura della Regione/Provincia.

Scheda n. 8

Denominazione del trattamento

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI ED ALTRI BENEFICI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE E ORGANIZZAZIONI SOCIALI, DA PARTE DELLA REGIONE, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI, DEGLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

- Decreto legislativo n. 112/98 (trasferimento di funzioni);
- Concessione beni demaniali e autorizzazioni ambientali: Art. 11, legge n. 281/70, (Beni di demanio e patrimonio regionale); R.D. n. 523/1904; R.D. n. 1775/1933, (Testo unico sulle acque); R.D. n. 1443/27, (Cave e torbiere); Decreto legislativo n. 143/97, (Foreste); Legge n. 323/2000, (Acque termali); Decreto legislativo n. 22/97, (Attuazione direttive CEE su imballaggi e rifiuti di imballaggi); Decreto legislativo n. 59/2005 (IPPC), artt. 16 e 17; Decreto legislativo n. 42/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
 - Interventi di promozione economica: Legge n. 83/1989, (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane); Legge n. 215/1992, (Azioni positive per l'imprenditoria femminile); Legge n. 140/1997, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica - Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali); Legge n. 598/1994, (Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale); Legge n. 1329/1965, (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili); Legge n. 266/97, (Interventi urgenti per l'economia - Incentivi alle imprese); Legge n. 1068/64, (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione - Interventi di garanzia per operazioni di finanziamento a medio e lungo termine); Legge n. 949/52, (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione - Contributi in conto interesse e in conto canoni relativi agli investimenti per lo sviluppo e l'ammmodernamento delle imprese artigiane); Legge n. 449/97, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); Legge n. 488/92, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive - Agevolazioni a favore di investimenti in aree depresse); Legge n. 317/91, art. 21; Regolamento CE n. 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore; Regolamento CE n. 1145/03 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento CE n. 1685/00 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali.
 - Interventi di aiuti e di promozione nel settore agricolo: Decreto legislativo n. 227/2001, (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), in particolare art. 4. Decreto legislativo n. 173/1998, (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio, (Sostegno allo sviluppo rurale FEAOG); Decreto legislativo n. 27 maggio 1999, n. 165, "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", modificato del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, (Modalità d'applicazione del regolamento CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia); Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio, (Piano di sviluppo rurale 2000-2006) misura g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Regolamento CE n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti CEE n. 2019/1992, CE n. 1452/2001, CE n. 1453/1999, CE n. 1454/2001, CE n. 1868/1994, CE n. 1251/1999, CE n. 1254/1999, CE n. 1673/2000, CEE n. 2358/1971, CE n. 2529/2001.

Regolamento CE n. 2237/2003 del 22 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno degli agricoltori;

Regolamento CE n. 795/2004 del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Regolamento CE n. 796/2004 del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e che istituisce taluni regimi di sostegno degli agricoltori;

Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

- Normativa antimafia, accertamento requisiti morali:

Legge n. 575/65;

Decreto legislativo n. 490/1994;

Legge n. 287/1991 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Legge n. 39/1989 - Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore;

Legge n. 204/1985 - Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio;

R.D.L. n. 2523/1936 - Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo;

D.P.R. n. 630/1955 - Decentramento dei servizi del commissariato per il turismo;

Legge n. 298/1974 - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merci su strada;

Decreto legislativo n. 395/2000 - Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori;

Regolamento CE n. 1663/95;

Legge n. 61/98, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi);

Legge 8 agosto 1994, n. 264, "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada";

Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE";

D.M. 16 aprile 1996, n. 338, "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

D.M. 5 giugno 1985, n. 1533, "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri".

- Organismi di volontariato:
Legge 11 ottobre 1991, n. 266 (art. 6) (Legge quadro sul volontariato);
Legge 6 marzo 2001, n. 64.
- Persone giuridiche private:
Codice civile art. 14 e ss.,
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
- Onlus:
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
Associazioni: Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
Cooperative sociali: Legge 8 novembre 1991, n. 381;
IIPPAB: Legge 8 novembre 2000, n. 328;
Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
Legge 2 dicembre 1991, n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari";
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

Leggi ed altre fonti regionali:

- Legge regionale n. 2/2002;
- Legge regionale n. 6/2001;
- Legge regionale n. 28/1962;
- Legge regionale n. 2/1978;
- Legge regionale n. 32/2000 (solidarietà internazionale);
- Decreto Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;
- Decreto presidenziale 9 febbraio 2004;
- Decreto presidenziale 22 giugno 2005.

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

- D.P.R. n. 252/1998;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, "Disposizioni per l'unificazione di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge n. 390/1991";
- D.M. n. 161/2005 - Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci;
- D.M. 18 luglio 2003, n. 266, (Ministero dell'economia e delle finanze) - Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460;
- Circolare della Presidenza della Regione siciliana del 22 marzo 2001, n. 1104;
- D.S.G. del 28 maggio 2001, n. 126;
- Provvedimenti regionali di attuazione di interventi di natura comunitaria;
- Decisioni U.E. di approvazione dei DOCUP regionali;
- Atti di intesa stipulati dagli enti per il diritto allo studio con le università.

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

- Art. 68, decreto legislativo n. 196/2003 - Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione e revoca di benefici economici, agevolazioni, abilitazioni; al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli abilitativi.
- (Art. 67) - Attività di controllo e ispettive.

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:
 - Origine razziale ed etnica
 - Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
 - Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
Stato di salute: attuale progressivo Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale
- Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

automatizzato
manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

- Raccolta:
 - raccolta diretta presso l'interessato
 - acquisizione da altri soggetti esterni
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
 - dello stesso titolare (Regione)
 - (specificare quali e indicarne i motivi:)
 - di altro titolare
 - (specificare quali e indicarne la disposizione di legge che lo prevede)
- Comunicazione
(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa)
Ufficio territoriale del Governo (legge n. 575/1965; D.P.R. n. 361/2000);
Province;
C.C.I.A.A. (n. VII/3794 del 16 marzo 2001);
Agenzia delle entrate (D.M. 18 luglio 2003, n. 266; decreto legislativo n. 460/1997);
Autorità giudiziaria, D.P.R. n. 445/2000, artt. 75, 76.

Autorità giudiziaria

- Diffusione
(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla Regione, dagli enti e agenzie regionali (agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, enti per il diritto allo studio universitario, altri enti strumentali) e dagli altri enti vigilati e controllati dalla Regione. Il trattamento ha ad oggetto l'acquisizione e la conservazione dei dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 490/1994 (cause di decadenza, di divieto o di sospensione dei procedimenti concorsuali o concessori, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate), in particolare i dati relativi alle certificazioni antimafia necessari nello svolgimento del procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione/concessione del bene pubblico e/o pubblico servizio o alla concessione di contributi, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici economici, alla gestione di albi, elenchi e catasti, compreso gli albi per il conferimento incarichi (albi professionali e simili), e compreso l'accreditamento di soggetti gestori di attività formative, non formative e di ricerca. Qualora l'importo del contributo non superi € 154.937,07 le informazioni non sono richieste. Al contrario, se l'importo dell'agevolazione supera detta soglia, l'impresa beneficiaria deve presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la richiesta di rilascio del certificato di iscrizione al registro delle imprese recante le apposite diciture per l'antimafia, utilizzando gli appositi moduli presso di questa disponibili, al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione/erogazione. Ricevuta detta certificazione, l'impresa deve, a sua scelta:

a) presentare il certificato camerale alla Prefettura della provincia di competenza, affinché venga integrato con le "informazioni sulle eventuali infiltrazioni mafiose" (informazioni ex art. 4 decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490), indicando il provvedimento per il quale dette informazioni vengono richieste, l'importo complessivo dell'agevolazione e l'amministrazione alla quale debbono essere trasmesse le informazioni antimafia; oppure

b) presentare il certificato camerale al soggetto erogante o al gestore concessionario per l'invio alla Prefettura, ai fini di cui sopra. In entrambi i casi, la Prefettura provvede alla trasmissione

diretta all'Amministrazione della certificazione antimafia conclusiva.

I dati acquisiti vengono trattati, manualmente e/o con modalità informatizzate, dalle strutture organizzative competenti della Regione per i trattamenti in esame.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato anche in relazione ad attività di controllo, ispettive, sanzionatorie connesse ai procedimenti in oggetto, nonché per l'accertamento dei requisiti morali richiesti da specifiche normative (iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, rilascio licenza di P.S. ai titolari delle agenzie di viaggio, etc).

Per le aziende agricole che usufruiscono di contributi (anagrafe aziende agricole), il trattamento riguarda anche l'appartenenza ad organizzazioni di categoria, quindi dati idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni a carattere sindacale.

Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute riguarda specifici trattamenti di dati relativi al rilascio di autorizzazioni/concessioni a persone fisiche, con verifica delle condizioni fisiche degli interessati (autorizzazione uso gas tossici, concorsi per gestione farmacie).

Dati relativi alle organizzazioni sociali senza scopo di lucro

L'art. 6 della legge n. 266/91 prevede che le regioni disciplinino l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Possono esistere, altresì, altre normative regionali che impongono la gestione di altri albi relativi a O.N.L.U.S. La gestione dell'albo delle organizzazioni di volontariato comporta il trattamento di dati sensibili o giudiziari, in quanto le organizzazioni possono riferirsi a particolari categorie di soggetti. Più in generale, il trattamento ha ad oggetto l'acquisizione e la conservazione dei dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 490/1994, in particolare i dati relativi alle certificazioni antimafia necessari nello svolgimento del procedimento connesso alla istituzione e gestione degli albi.

Lo statuto, o meglio l'oggetto sociale della persona giuridica, può rivelare, inoltre, le finalità filosofiche, religiose o d'altro genere della medesima persona giuridica e, conseguentemente, le convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere di chi ad essa aderisce.

Il trattamento concerne, tra l'altro, i dati relativi al riconoscimento delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato) che richiedono l'iscrizione negli appositi registri regionali. La domanda per l'acquisto della personalità giuridica, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, è presentata su autonoma iniziativa del soggetto interessato ai competenti uffici regionali. La Regione accerta la sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni richieste dalle norme di legge o di regolamento per il riconoscimento giuridico dell'ente; e cioè, la possibilità e la liceità dello scopo nonché l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione delle finalità. Al termine dell'istruttoria con esito favorevole, viene predisposto il decreto di riconoscimento. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il registro delle persone giuridiche private (e quindi anche i dati sensibili in esame) può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta.

Scheda n. 11

Denominazione del trattamento

ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE (persone appartenenti a particolari gruppi di popolazione: detenuti)

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

Legge n. 405/1975, (Istituzione dei consultori familiari);
Legge n. 451/1997, (Istituzione osservatorio minori);
D.P.R. n. 448/1998, "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
Legge n. 176/1991, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989";
Legge n. 189/1992, (Testo unico sull'immigrazione);
Legge n. 476/1998, (Adozioni nazionali e internazionali);
Legge n. 269/1998, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
Legge n. 328/2000, (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Legge n. 104/1992, (Interventi a favore dell'handicap "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate");

Legge n. 162/1998, (Interventi a favore dell'handicap grave "Modifiche alla legge n. 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave");

Legge n. 284/1997, "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati";

Legge n. 189/2002, (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

Decreto legislativo n. 286/1998, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) (Bossi/Fini);

Legge n. 381/1991, (Iscrizione albo associazioni e cooperative di volontariato);

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione sullo straniero;

Legge n. 17/1999, "Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Legge n. 53/2000, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", integrata e modificata dal decreto legislativo n. 151/2000;

Legge n. 449 del 30 dicembre 1989, (Emendamenti dell'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per la migrazione);

Legge 26 maggio 1970, n. 381, (Assistenza ai sordomuti);

Legge 27 maggio 1970, n. 382, (Assistenza ai ciechi civili);

Legge 30 marzo 1971, n. 118, (Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili "Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove forme in favore, dei mutilati ed invalidi civili");

Legge 11 febbraio 1980, n. 18, (Indennità di accompagnamento);

Legge n. 431/1998, (Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo);

Legge n. 88 del 4 marzo 1987;

Legge n. 390/1991 e successive modifiche e integrazioni, (Attività per il diritto allo studio universitario);

Legge 28 febbraio 1987, n. 56, "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" (art. 19);

Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Artt. 403 e 406 C.C.;

Leggi regionali:

Legge regionale n. 5 del 19 maggio 2005, art. 33, (Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti).

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

D.P.C.M. 14 febbraio 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

D.P.C.M. 19 dicembre 2003 - Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato italiano per l'anno 2004;

Regolamenti II.P.P.A.B.

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni (art. 68);

Funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive ai fini della verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa (art. 67);

Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lettera a);

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lettera b);

Assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73, comma 1, lettera c);

Attività concernenti la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico (art. 73, comma 2, lettera b);

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, al fine di curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lettera c).

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:
 Origine razziale ed etnica
 Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
 Opinioni politiche
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
 Vita sessuale
 – Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

- automatizzato
 manuale

Tipologia delle operazioni eseguite*Operazioni standard*

- Raccolta:
 raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni
 – Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
 – dello stesso titolare (Regione)
 (specificare quali e indicarne i motivi:)
 – di altro titolare
 (specificare quali e indicarne la disposizione di legge che lo prevede)
 – Comunicazione
 (specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa)
 Agli uffici giudiziari per richieste di chiarimenti.
 A soggetti privati e pubblici, ed in particolare ed autorità regionali, enti locali, A.S.L., scuole ed università, per garantire l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti privati della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano.
 – Diffusione
 (specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutti i dati relativi agli interventi per finalità socio-assistenziali dei soggetti privati della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano; questo trattamento comprende l'inserimento lavorativo, recupero culturale e sociale, formazione scolastica ed universitaria.
 Il trattamento riguarda dai giudiziari e può riguardare dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica.
 Il trattamento dei dati può riguardare interventi socio-assistenziali a favore di minori anche in relazione a vicende giudiziarie, provvedimenti di inserimento in istituti.
 I dati pervengono all'Amministrazione direttamente dall'interessato o su comunicazione di soggetti terzi istituzionalmente competenti.

Scheda n. 33

Denominazione del trattamento

ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 108;
 Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Legge regionale

Legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998, "Norme in materia di protezione civile".

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

Direttive e piani regionali
 Decreto presidenziale 15 giugno 2001, n. 12: Regolamento esecutivo della legge regionale n. 14/1998, art. 7, (Disciplina delle attività di volontariato di protezione civile).

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Attività in materia di protezione civile (art. 73, comma 2, lettera h).

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:
 Origine razziale ed etnica
 Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
 Opinioni politiche
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
 Vita sessuale
 – Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

- automatizzato
 manuale

Tipologia delle operazioni eseguite*Operazioni standard*

- Raccolta:
 raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni
 – Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
 – dello stesso titolare (Regione)
 (specificare quali e indicarne i motivi:)
 Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative strutture operative
 – di altro titolare
 Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile
 (Legge 20 febbraio 1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)
 (specificare quali e indicarne i motivi:)
 – Comunicazione
 (specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa)
 Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative strutture operative.
 Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile (Legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11).
 – Diffusione
 (specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

Per poter preparare i piani di emergenza è necessario acquisire i dati sanitari delle persone da evacuare, per poter predisporre le misure idonee all'evacuazione stessa (ad esempio le ambulanze).

Scheda n. 39

Denominazione del trattamento

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO E DEGLI ORGANI CONSILIARI DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA, DELLA GIUNTA REGIONALE/PROVINCIALE E DEGLI ORGANI DI ALTRI ENTI PUBBLICI REGIONALI O VIGILATI DALLA REGIONE

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

- Statuto regionale.
 Leggi regionali relative alla istituzione di enti e agenzie regionali.

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

Regolamenti interni e consiliari.

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Art. 65, decreto legislativo n. 196/2003, "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale - Dati giudiziari **Modalità di trattamento dei dati**automatizzato manuale **Tipologia delle operazioni eseguite***Operazioni standard*

- Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni - Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione *Operazioni particolari*- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi - dello stesso titolare (Regione)

(specificare quali e indicarne i motivi:)

- di altro titolare

(specificare quali e indicarne i motivi:)

- Comunicazione

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa)

I regolamenti consiliari individuano le categorie dei soggetti destinatari della comunicazione, quali Giunta (nel caso di titolari disgiunti Giunta-Consiglio regionale), Gruppi consiliari/assembleari.

I regolamenti attuativi dei singoli statuti individuano le categorie di soggetti destinatari delle comunicazioni della Giunta. Nel caso di titolari disgiunti Giunta-Consiglio regionale, il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta al Consiglio in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

- Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

La diffusione degli atti del Consiglio (o Assemblea legislativa) è prevista dal relativo regolamento interno ed è effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati. La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento dei dati è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale della Giunta regionale e degli organi di enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione, per quanto di competenza.

Il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta al Consiglio in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

1. Attività del Consiglio

Di ogni seduta del Consiglio (o Assemblea legislativa) viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

I processi verbali e i resoconti vengono pubblicati, raccolti in volumi e conservati presso la sede del Consiglio.

Trasmissione dei resoconti integrali ai consiglieri regionali/provinciali ed eventuale diffusione tramite reti informatiche e telematiche, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

2. Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine

Delle sedute delle commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine viene redatto un processo verbale e/o un resoconto integrale/sommario, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento dell'attività la commissione di inchiesta o di indagine ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'amministrazione regionale/provinciale, agli enti e aziende da essa dipendenti o sulle materie di competenza regionale/provinciale o che comunque interessino la Regione/Provincia.

I processi verbali e i resoconti integrali/sommari delle sedute, le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle commissioni, sono trasmesse - direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva - all'organo consiliare (o assembleare) competente che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri ed ai soggetti esterni interessati per materia. Possono essere disposte registrazioni su supporti audio-visivi dei lavori del Consiglio (o Assemblea legislativa), finalizzate alla trasmissione dell'attività dell'assemblea legislativa o di altre attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consiglio (o Assemblea legislativa); tali registrazioni possono essere irradiate tramite reti informatiche, telematiche e con emissioni televisive, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

3. Atti consiliari in genere

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti consiliari, anche in quelli che non sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione.

Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal regolamento interno del Consiglio (o Assemblea legislativa), pubblicità che si spinge non solo alla loro comunicazione ai soggetti titolati (in base alla tipologia del singolo atto), ma che prevede anche un'ampia diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e attraverso la collocazione in base dati informatiche accessibili in internet effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 36 relativa alla "Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo".

4. Attività della Giunta

Di ogni seduta della Giunta viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari. Tali documenti non sono oggetto di diffusione in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti di Giunta, anche in quelli che non sono soggetti al regime della verbalizzazione.

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche

garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Scheda n. 41

Denominazione del trattamento

ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Fonti normative legislative

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

Legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Legge regionale.

Altre fonti

(es: delibere, decreti, altro)

Finalità del trattamento

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Attività di controllo e ispettive [art. 67, lettere a) e b)].

Tipologia dei dati trattati

- Dati idonei a rivelare:
 - Origine razziale ed etnica
 - Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
 - Opinioni politiche
 - Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 - Stato di salute: attuale pregresso Dati relativi a familiari dell'interessato
 - Vita sessuale
 - Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati

- automatizzato
- manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

- Raccolta:
 - raccolta diretta presso l'interessato
 - acquisizione da altri soggetti esterni
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

- Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
 - dello stesso titolare (Regione)
 - (specificare quali e indicarne i motivi:)
 - di altro titolare
 - (specificare quali e indicarne i motivi:)
- Comunicazione
 - (specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:)
- Diffusione
 - (specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento delle funzioni di governo, garanzia, gestione, vigilanza e controllo in tema di comunicazione, delegate ai CO.RE.COM. da parte dell'Autorità garante, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997. Il trattamento riguarda dati giudiziari (ed extra giudiziari) per azioni attivate dal Comitato regionale per le comunicazioni e per azioni per le quali è coinvolto o per conoscenze relative all'acquisizione di elementi legati alle funzioni ispettive.

(2007.10.738)008

DECRETO PRESIDENZIALE 23 marzo 2007.

Integrazioni e modifiche del documento "Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al documento Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/2000 - Triennio 2004/2006".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima, che prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Visto il D.P.R.S. n. 243 del 4 novembre 2002, relativo al documento "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana";

Visto il D.P.R.S. n. 282 del 28 ottobre 2005, relativo al documento "Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/00 - Triennio 2004/2006";

Visto il D.P.R.S. dell'8 maggio 2006, relativo al documento "Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al documento Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/2000 - Triennio 2004/2006";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 27 febbraio 2007, che approva le modifiche al documento «Integrazioni e modifiche del documento "Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al documento Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/00 - Triennio 2004/2006"», approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 355 del 5 agosto 2005;

Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il documento «Integrazioni e modifiche del documento "Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al documento Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/00 - Triennio 2004/2006"», parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 marzo 2007.

CUFFARO
COLIANNI

Allegato

INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL DOCUMENTO
"STESURA AGGIORNATA DELLA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI CUI AL DOCUMENTO
ANALISI, ORIENTAMENTI E PRIORITÀ,
LEGGE N. 328/2000 - TRIENNIO 2004/2006"
(D.P. 8 MAGGIO 2006) PER IL TRIENNIO 2007-2009

1. Premessa

Pur confermando i criteri e gli indirizzi introdotti dal citato Decreto Presidenziale 8 maggio 2006, che costituisce l'atto di indirizzo del Governo della Regione siciliana, in continuità con il documento di programmazione "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario" approvate con D.P. 4 novembre 2002, finalizzato al